

Avv. Patrizia Gigante
Via E. Rodriguez Senior, 13 - Rimini
tel. 0541793075
e-mail: avv.gigante@coccogigante.it
pec: patrizia.gigante@ordineavvocatirimini.it

Avv. Mauro Contadini
Via E. Rodriguez Senior, 13 - Rimini
tel. 0541793075
e-mail: avv.contadini@coccogigante.it
pec: mauro.contadini@ordineavvocatirimini.it

Avv. Annalisa Lentini
Via Castiglione, 25 - Bologna
Tel. 05164469252
e-mail: a.lentini@studiolegaleaziendale.it
pec: annalisalentini@ordineavvocatibopec.it

TRIBUNALE DI RIMINI

RICORSO

ex art. 19 Codice della Crisi d'impresa

Gilmar Divisione Industria S.p.A. (C.F. 10691850159 - P.I. n. 03225310402 - R.E.A. N. RN 283220), con sede legale in San Giovanni in Marignano (RN), Via Malpasso 723/725, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig. Silvano Gerani (C.F. GRNSVN32A14F244G), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Patrizia Gigante (C.F. GGNPRZ74C41L219B, pec: patrizia.gigante@ordineavvocatirimini.it) e Mauro Contadini (C.F. CNTMRA67P29H294A, pec: mauro.contadini@ordineavvocatirimini.it) del Foro di Rimini, nello studio dei quali in Rimini, Via E. Rodriguez Senior n. 13 elegge domicilio e dall'Avv. Annalisa Lentini (C.F. LNTNLS69P41A944B, pec: annalisalentini@ordineavvocatibopec.it) del Foro di Bologna.

Sommario

PREMESSA	2
1. DESCRIZIONE DELL'IMPRESA, DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA E DEL SUO MODELLO DI BUSINESS	3
1.1. Il profilo storico della Società	3
1.2. Gli attuali ambiti operativi della Società	4
1.3. La struttura organizzativa	7
2. LE CAUSE DELLA CRISI E L'EVOLUZIONE VERSO LO STATO DI INSOLVENZA REVERSIBILE	8
2.1. Le cause della crisi	8
2.2. La situazione debitoria della Società	10
2.3. L'andamento economico	12
2.4. La situazione finanziaria	13
3. I PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO ALLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA	14
4. LA COMPETENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI	16
5. IL PROGETTO DI PIANO DI RISANAMENTO	17



5.1. Le linee guida del progetto.....	17
5.2. La manovra finanziaria.....	21
6. LA RICHIESTA DI CONFERMA DELLE MISURE PROTETTIVE.....	23
6.1. I requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.....	25
6.2. Il divieto di acquisire diritti di prelazione e di iniziare o proseguire azione esecutive o cautelari.....	27
6.3. I divieti ex art. ex art. 18 commi 5 e 5-bis CCII.....	29
6.4. Il divieto di pronunciare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale	31
7. LA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI.....	31
8. SULLA NOTIFICA DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA	36

PREMESSA

- in data 29 settembre 2026 Gilmar Divisione Industria S.p.A. (di seguito anche solo “**Gilmar**” o la “**Ricorrente**” o la “**Società**”) ha presentato sulla piattaforma nazionale Istanza per la nomina di un esperto nell’ambito di una composizione negoziata della crisi ex art. 17 D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 (nel seguito “CCII”), con contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive del patrimonio ai sensi dell’art. 18 CCII (**doc. 1** comprensivo di tutti i documenti allegati all’istanza);
- in data 7 ottobre 2026 l’istanza di applicazione delle misure protettive è stata pubblicata nel registro delle imprese (**doc. 2**), unitamente all’accettazione dell’esperto, Dott. Mauro Morelli, intervenuta in data 6 ottobre 2026 (**doc. 3**);
- è intenzione della Ricorrente chiedere, ai sensi dell’art. 19 CCII, la conferma delle misure protettive richieste unitamente all’istanza di nomina dell’esperto, nonché la concessione di misura cautelare; entrambe le domande finalizzate ad un ordinato e pacifico svolgimento delle trattative con i creditori per il buon esito della procedura di composizione negoziata.



* * *

Tutto quanto sopra premesso,

SI ESPONE QUANTO SEGUE

1. DESCRIZIONE DELL'IMPRESA, DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA E DEL SUO MODELLO DI BUSINESS

1.1. Il profilo storico della Società

Gilmar Divisione Industria S.p.A. è stata costituita nell'anno 1992 ed ha un capitale sociale interamente versato pari ad euro 25.822.800,00, con un organico, alla data del 31 luglio 2026 (data assunta quale spalla del Progetto di piano di risanamento¹ allegato all'istanza ex art. 17 CCII *sub* doc. 2 – **doc. 4** nel presente ricorso), di 256 dipendenti.

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da:

- Silvano Gerani – presidente e amministratore delegato;
- Paolo Gerani – vice presidente e amministratore delegato.

Il Collegio Sindacale è composto dai signori:

- Rag. Gabriele Luzzi – presidente;
- Dott. Michele Bellucci – sindaco;
- Dott.ssa Graziella Minguzzi – sindaca;
- Dott. Gianluca Giunchedi – sindaco supplente;
- Rag. Antonella Sapucci – sindaca supplente.

La revisione è affidata alla CB Audit S.r.l.

¹ Si fa riferimento al progetto di piano redatto dall'*Advisor* finanziario Studio Aicardi & Partners nelle persone del dott. Piero Aicardi e del dott. Achille Mazzanti.



La Società è partecipata da Gerani Group S.p.A., proprietaria del 100% del capitale azionario, a sua volta partecipata da tutti i membri della famiglia Gerani ossia dai coniugi SILVANO GERANI e GIULIANA MARCHINI e dai loro figli Paolo Gerani e Patrizia Gerani (**All. 1**).

GILMAR DIVISIONE INDUSTRIA S.p.A. opera principalmente nel settore dell'abbigliamento di lusso, occupandosi dell'ideazione, progettazione, confezione e commercializzazione di articoli di abbigliamento, sia per conto di importanti *brand* nazionali e internazionali, sia attraverso la commercializzazione diretta di marchi in licenza, tra i quali "Paolo Pecora", "N 21" e "ICEBERG".

In particolare, il marchio ICEBERG, lanciato nel 1974, ha acquisito nel tempo una riconoscibilità internazionale nel settore dello *sportswear* di lusso grazie alle rivoluzionarie collezioni di maglieria ispirate alla Pop Art, segnando la storia della moda degli anni '80 e '90, con testimonial quali Andy Warhol e stilisti di indiscussa fama, tra i quali Marc Jacobs, Vivienne Westwood e Franco Moschino, Jean-Charles de Castelbajac, Anna Sui e Tomas Maier. Il marchio è nella piena disponibilità della Società in forza di licenza d'uso concessa da GILMAR S.p.A., società interamente controllata dalla famiglia Gerani. Lo stesso marchio è iscritto nel registro dei marchi storici di interesse nazionale ai sensi dell'art. 185 bis ai sensi del D. lgs. 30/2005.

1.2. Gli attuali ambiti operativi della Società

L'attività della Società si sviluppa attualmente attraverso due distinti perimetri operativi che condividono la struttura industriale ma che costituiscono articolazione non di un medesimo modello economico ma di attività distinte



sia quanto a titolo giuridico sia quanto alla struttura dei rischi e del ciclo finanziario.

Il primo perimetro (c.d. **Perimetro Licenze**) opera in forza di contratti di licenza che consentono alla Società di utilizzare marchi di titolarità di terzi a fronte del pagamento di royalty parametrize al fatturato netto realizzato. Il licenziante conserva la titolarità del marchio e il presidio dell'indirizzo stilistico, assumendo i rischi connessi a tali profili, mentre la Società assume il rischio di collezione, commerciale e di magazzino. Il ciclo operativo di ciascuna collezione comprende lo sviluppo del campionario, la predisposizione della campagna vendite, l'approvvigionamento delle materie prime e il successivo avvio della produzione.

Il secondo perimetro (c.d. **Ramo Conto Terzi**) riguarda l'attività di produzione su commessa svolta per conto di operatori titolari di marchi propri, prevalentemente *maison* internazionali operanti nel segmento dell'alto di gamma.

L'attività si estende all'intera filiera tecnica – sviluppo del prototipo, modelliera, industrializzazione, taglio, coordinamento delle lavorazioni esterne e controllo qualità – e opera sulla base di ordini già acquisiti, non assumendo pertanto il rischio commerciale né quello connesso alla realizzazione delle collezioni, senza richiedere l'immobilizzazione di capitale in consistenti giacenze di prodotto finito. La capacità di seguire direttamente la commessa sin dalla fase di sviluppo e non soltanto dalla successiva fase esecutiva, distingue il complesso produttivo dai laboratori specializzati nel mero confezionamento, accrescendo l'interesse per eventuali acquirenti intenzionati



ad ampliare la propria capacità di servizio nei confronti delle *maison* committenti.

La Società ha maturato un *know-how* produttivo di elevato livello, sviluppato attraverso oltre cinquant'anni di esperienza diretta nella filiera dell'alta moda. Tale patrimonio di competenze si traduce nella capacità di presidiare l'intero processo produttivo, dalla prototipazione all'industrializzazione di collezioni complesse, con particolare specializzazione nella lavorazione della maglieria di pregio, nella gestione di materiali quali cachemire, seta, lane merinos, pelli e tessuti tecnici di alta gamma, oltre che nell'applicazione di finiture di lusso.

Gilmar Divisione Industria S.p.A. ha inoltre sviluppato specifiche competenze nella programmazione e nel controllo della produzione conto terzi di fascia *premium*, assicurando elevati *standard* qualitativi, la tracciabilità della filiera e il rispetto delle tempistiche di consegna richieste dai principali *brand* internazionali.

Il presidio diretto delle fasi maggiormente rilevanti del processo – dalla modelliera al campionario, al controllo qualità e alla logistica – consente alla Società di mantenere un elevato grado di flessibilità produttiva e di personalizzazione, particolarmente rilevante nel settore dell'alta moda.

A ciò si aggiunge una rete consolidata di terzisti qualificati, prevalentemente localizzati nel distretto romagnolo e nelle regioni limitrofe, selezionati e fidelizzati sulla base della loro specializzazione e affidabilità. Il modello produttivo adottato, che combina produzione interna ed esternalizzazione controllata, consente di coniugare efficienza industriale, qualità artigianale e capacità di adattamento alle esigenze dei committenti.



L'insieme di tali competenze costituisce, pertanto, uno degli elementi qualificanti del patrimonio aziendale e rappresenta un fattore di competitività della Società nel comparto della moda italiana di fascia alta.

1.3. La struttura organizzativa

La Società, alla data di riferimento, impiega direttamente 256 dipendenti e si avvale di un indotto di circa 160 terzisti (cd. fasonisti), rappresentati da artigiani e piccole imprese specializzate nel confezionamento di capi di abbigliamento di alta qualità. L'impresa è esercitata all'interno di un moderno polo produttivo e logistico di proprietà di Gilmar Divisione Industria S.p.A. sito a San Giovanni in Marignano (RN), Via Malpasso n. 723-725, inaugurato nel 1985 e successivamente ampliato, che si estende su una superficie di oltre 35.000 metri quadri.

La distribuzione avviene attraverso una rete composta da negozi monomarca, *corner shop* e numerosi *outlet* dedicati ai diversi *brand*, con particolare presenza dei marchi ICEBERG e N 21 sia in Italia sia sui mercati esteri, tra cui Europa, Medio Oriente, Asia, Cina. La Società dispone inoltre di una significativa piattaforma di e-commerce diretto, operativa attraverso il sito *iceberg.com* e i portali ufficiali dei singoli marchi, che consente la commercializzazione delle collezioni sui mercati internazionali.

* * *



2. LE CAUSE DELLA CRISI E L'EVOLUZIONE VERSO LO STATO DI INSOLVENZA REVERSIBILE

2.1. Le cause della crisi

La Società ha mantenuto una redditività operativa positiva sino al 2019. A partire dal 2020 si è invece determinata una situazione di squilibrio, dovuta principalmente al dimezzamento dei volumi di attività, che non è stato compensato dal significativo ridimensionamento dei costi di struttura.

A partire da tale momento, la copertura del fabbisogno finanziario è stata assicurata mediante apporti in conto capitale, finanziamenti da parti correlate, dismissioni di partecipazioni e componenti di natura straordinaria, mentre i flussi finanziari generati dalla gestione caratteristica non hanno consentito di coprire in misura significativa tale fabbisogno.

Le cause della crisi sono da ricercarsi tanto in fattori di natura esogena, quanto in fattori di natura endogena.

Per quanto concerne le cause esogene si segnalano:

- i)* i fattori di mercato: la pandemia da Covid-19 e le relative misure di contenimento adottate dal Governo nel corso degli anni 2020 e 2021 hanno determinato una contrazione dei consumi, aggravata ulteriormente dal successivo scoppio del conflitto russo-ucraino – che ha coinvolto aree storicamente rilevanti per il posizionamento dei marchi – oltre che dall'aumento dei costi energetici e dai mutamenti dei rapporti di cambio sulle esportazioni extra europee;
- ii)* la contrazione dei ricavi dai marchi in licenza: la contrazione della domanda registrata nel comparto *wholesale* multimarca causato dalla



riduzione del numero di operatori indipendenti, dalla compressione degli ordinativi e dall'allungamento dei tempi di decisione d'acquisto ha avuto un impatto rilevante sui ricavi;

iii) la cessazione di linee e licenze storiche: la progressiva riduzione sino alla cessazione della produzione dei marchi, gestiti in licenza, MISSONI e SIVIGLIA per iniziativa dei licenzianti, che ha comportato la perdita di ricavi annui nell'ordine di 25M€;

iv) la verticalizzazione delle *maison*: la progressiva internalizzazione delle attività produttive da parte delle principali *maison*, unitamente alla crescente concentrazione delle commesse su un numero più ristretto di fornitori qualificati ha ulteriormente ridotto gli spazi di mercato per gli operatori indipendenti. La Società ha reagito a tale evoluzione sviluppando il Ramo Conto Terzi che ha registrato una progressiva crescita, tuttavia non sufficiente, per dimensioni e tempi di sviluppo, a compensare la contrazione dei ricavi registrata nel Perimetro Licenze.

Tra le cause endogene si segnalano:

i) l'elevata leva operativa: la struttura industriale della Società, costituita da un complesso produttivo integrato di oltre 35.000 metri quadrati e da un organico di 256 dipendenti alla data di riferimento del 31 luglio 2026, era stata dimensionata in funzione di volumi di attività stimati, per il quinquennio 2025-2029, in un fatturato medio annuo di circa euro 85 milioni. Il dimezzamento dei volumi ha modificato in misura significativa tale equilibrio con conseguente sovradimensionamento della struttura aziendale rispetto ai livelli di fatturato conseguiti, nonostante gli interventi di riduzione dei costi attuati negli ultimi esercizi;



ii) l'assorbimento di circolante da magazzino: il modello operativo connesso alla gestione dei marchi in licenza comporta per la Società l'assunzione del rischio relativo allo sviluppo dei campionari, all'acquisto delle materie prime e all'avvio della produzione sulla base delle previsioni relative alle campagne vendita, con sostenimento dei relativi costi in un momento anteriore rispetto all'acquisizione degli ordini e all'incasso dei ricavi. Il progressivo disallineamento tra i volumi prodotti e quelli effettivamente collocati sul mercato ha comportato un assorbimento stabile di risorse finanziarie, sottraendo liquidità alla gestione corrente e accentuando gli effetti derivanti dalla rigidità della struttura dei costi;

iii) carezza di un adeguato lasso temporale per l'attuazione del progetto di rilancio: il progetto di potenziamento e sviluppo elaborato nel 2025 per il periodo 2025-2028 si è rivelato irrealizzabile a causa della negativa evoluzione delle condizioni di mercato e dei tempi di manifestazione della tensione finanziaria;

iv) la crescita del fabbisogno finanziario: negli ultimi esercizi il fabbisogno di liquidità è stato sostenuto mediante rilevanti apporti da parte di altre società sempre riferibili alla famiglia Gerani. Il progressivo esaurimento della possibilità di fare ricorso a tale sostegno ha quindi fatto emergere l'insostenibilità finanziaria di un assetto che necessita di un apporto di risorse non fronteggiabile con i soli flussi generati dall'attività della Società.

2.2. La situazione debitoria della Società

Alla data del 31 luglio 2026 (allegato all'istanza ex art. 17 CCII *sub* doc. 1 - **doc. 5** al presente ricorso), la Società presentava un indebitamento



complessivo pari ad euro 37.200.000², come di seguito ripartiti per macrocategorie³.

Debiti privilegiati:

- debiti verso il personale dipendente per euro 3.906.000,00, costituiti da debiti per retribuzioni, TFR, ratei per mensilità aggiuntive, ferie non godute e retribuzioni maturate in privilegio *ex art. 2751-bis*, n. 1, c.c.;
- debiti verso professionisti e artigiani per euro 1.666.000,00, costituiti dai compensi verso prestatori d'opera intellettuale e imprese artigiane (laboratori di confezione e maglieria) in privilegio *ex art. 2751-bis*, n. 2 e n. 5, c.c.;
- debiti previdenziali per euro 819.000,00 di cui euro 763.000,00 verso INPS e INAL, ed euro 56.000,00 verso altri enti previdenziali in privilegio *ex art. 2753* c.c.;
- debiti verso l'erario per euro 2.112.000,00, comprensivi di ritenute IRPEF per 1.200.000,00 verso dipendenti, Iva e un fondo per rischi tributari, in privilegio *ex art. 2752*, commi 1 e 3 c.c.;
- debiti per tributi locali, per euro 82.000,00 in privilegio *ex art. 2752*, comma 4, c.c.

Debiti chirografari:

- debiti verso banche per euro 5.858.000, di cui euro 5.291.000 costituiti da finanziamenti a medio-lungo assistiti dalla garanzia del Mediocredito Centrale e di SACE;
- debiti verso fornitori per euro 8.106.000,00;

² Importo arrotondato alle migliaia di euro e che alla data del 31 agosto 2026 ammonta ad euro 36.630.000.

³ Importi arrotondati alle migliaia di euro.



- debiti per anticipi e caparre per euro 2.066.000,00;
- debiti per depositi cauzionali per euro 682.000;
- debiti verso parti correlate per euro complessivi euro 11.881.000, di cui il Piano prevede il pagamento in via successiva rispetto ai creditori terzi;
- altri debiti minori di importo non significativo.

Inoltre, la Società ha rilasciato le seguenti garanzie:

- a) Fideiussione rilasciata da BPER Banca S.p.A. in favore di Palmanova Propco S.r.l. per l'importo di euro 40.891,83;
- b) Fideiussione rilasciata da Intesa San Paolo S.p.A. (già Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A.) in favore di Fincine S.r.l. per l'importo di euro 21.500,00;
- c) Fideiussione rilasciata da Intesa San Paolo S.p.A. (Filiale Imprese Rimini) in favore di Fincine S.r.l. per l'importo di euro 71.000,00;
- d) Fideiussione rilasciata da Credit Agricole S.p.A. (già Cassa di Risparmio di Rimini) in favore di Richemont Italia S.p.A. per l'importo di euro 708.000,00.

L'esatta composizione dell'indebitamento della Società è contenuta nell'elenco allegato all'istanza *ex art. 17 CCII sub doc. 3* e nell'elenco allegato al presente ricorso (**doc. 6**) nel quale sono riportati i nominativi dei creditori, l'ammontare dei rispettivi crediti e il grado di prelazione che eventualmente li assiste.

2.3. L'andamento economico

La Società sino all'esercizio 2019 ha conseguito un valore della produzione in costante crescita (nel 2019 pari ad euro 95,9 milioni) con generazione di un



EBITDA positivo (nel 2019 per euro 3,5 milioni) e un risultato operativo costantemente in utile.

Il *trend* positivo si è interrotto nel 2020 con una riduzione del 44% del valore di produzione in un solo esercizio e un EBITDA negativo per euro 10,4 milioni.

La Società ha reagito avviando un programma di ridimensionamento della struttura che, tuttavia, non è risultato proporzionale alla contrazione dei volumi.

Questo peggioramento delle *performance* comporta l'impossibilità di ripristinare l'equilibrio economico mediante la prosecuzione diretta dell'attività secondo l'attuale configurazione.

2.4. La situazione finanziaria

Nel periodo 2019-2026 il flusso di cassa operativo è stato di segno negativo – con eccezione di un solo esercizio – e la copertura del fabbisogno non soddisfatta dai flussi generati dalla gestione caratteristica è stata assicurata da apporti in conto capitale, finanziamenti da parte di altre società riferibili alla famiglia Gerani, dismissione di partecipazioni e componenti straordinarie. Per quanto riguarda le proiezioni finanziarie sino al 28 febbraio 2027 si rinvia alle proiezioni di cassa del Progetto di piano di risanamento, redatte sul presupposto dell'avvio della composizione negoziata al termine del mese di settembre 2026 che consente di *i)* sospendere temporaneamente, in funzione della rinegoziazione, i pagamenti dei debiti sorti anteriormente all'accesso alla CNC, con esclusione dei fornitori essenziali alla continuità operativa, *ii)* pagare regolarmente le obbligazioni correnti, *iii)* interrompere ordinatamente lo sviluppo e la produzione della stagione 2027 per il Perimetro Licenze e *iv)*



sospendere temporaneamente, in funzione della rinegoziazione, il pagamento delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine.

* * *

3. I PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO ALLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

L'art. 12 CCII descrive i presupposti, soggettivi e oggettivi, che legittimano l'accesso alla composizione negoziata.

Quanto al presupposto soggettivo, non vi sono dubbi sul fatto che Gilmar Divisione Industria S.p.A. rivesta la **qualifica di imprenditore commerciale** (si veda visura della Società – *sub* All. 1).

Sono inoltre sussistenti entrambi i requisiti oggettivi, ovvero:

- a) la presenza (anche solo) di uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile la crisi o l'insolvenza;
- b) la prospettiva che il risanamento dell'impresa sia ragionevolmente perseguibile.

La Società versa in stato di insolvenza reversibile e lo squilibrio che l'ha determinato ha natura non patrimoniale ma economica ed industriale.

Alla data del 31 luglio 2026, infatti, il patrimonio netto è ampiamente positivo – come emerge dalla relativa situazione patrimoniale (si veda il doc. 5), il valore di realizzo dell'attivo stimato nel Piano è compreso tra 25 e 33 milioni - a fronte di un'esposizione verso creditori terzi di euro 25,3 milioni, al netto del debito nei confronti delle parti correlate.

L'*asset* di maggior valore è rappresentato dal compendio immobiliare, che si presenta libero da iscrizioni ipotecarie, costituito dall'ampio e prestigioso complesso industriale sito in San Giovanni in Marignano, ove è ubicata la sede



della Società e nel quale è concentrata l'attività amministrativa, commerciale, produttiva e logistica. Si tratta di un complesso con caratteristiche estetiche, funzionali e di mercato pressoché uniche.

A quanto sopra si aggiunge il valore delle rimanenze che alla data del 31 agosto 2026 è pari ad euro 15 milioni e di cui il Piano di risanamento assume una svalutazione prudenziale del 29,6%.

Nonostante la rilevanza del patrimonio, l'erosione delle risorse finanziarie ha tuttavia determinato inadempimenti nelle obbligazioni correnti.

Tale condizione rientra nella previsione di cui all'art. 12 CCII che individua nella condizione di squilibrio che rende probabile la crisi o l'insolvenza la soglia minima di accesso alla CNC, ma consente anche alle aziende che si trovino in stato di insolvenza l'accesso alla CNC purché l'impresa risulti ragionevolmente risanabile. A conferma di ciò vi è l'art. 21, comma 1, CCII che disciplina espressamente la gestione dell'impresa insolvente con concrete prospettive di risanamento, disponendo che la stessa gestione debba avvenire nel prevalente interesse dei creditori.

Ciò che rileva, pertanto, è la **reversibilità dello stato di insolvenza**. In questo senso la Società possiede un attivo capiente per il soddisfacimento delle proprie obbligazioni, ancorché secondo modalità e tempi diversi da quelli ordinari. Le risorse da destinare al pagamento del debito deriveranno in parte dalla vendita dell'immobile ed in parte dalla cessione in continuità del Ramo Conto Terzi e dall'ordinata dismissione del Perimetro Licenze.

Sotto altro profilo, il Progetto di piano predisposto dalla Società ex art. 17, co. 3, lett. b, **rende ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa** che nel contesto protetto della CNC potrà essere sviluppato in maniera



concreta e progressivamente sempre più definita.

* * *

4. LA COMPETENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI

Ex art. 27 CCII (espressamente richiamato dall'art. 19 CCII) sussiste la competenza dell'adito Tribunale a conoscere il presente ricorso in quanto:

a) ai sensi del secondo comma della norma in questione è competente il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il proprio centro degli interessi principali. Nel caso di specie la società ricorrente ha la propria sede legale in Comune di San Giovanni in Marignano (RN), ove risiede l'unica sede operativa ed effettiva della Società. Trattasi del luogo in cui è infatti insediato il proprio unico stabilimento industriale, ove si svolge l'attività produttiva e dove, in via esclusiva, vengono assunte tutte le decisioni gestorie e di direzione amministrativa della società, da eleggersi per tale motivo a centro degli interessi principale (COMI) della ricorrente;

b) al contempo deve escludersi la competenza del Tribunale delle Imprese ai sensi del primo comma dell'art. 27 poiché non si verte in ipotesi di composizione negoziata di gruppo e la società ricorrente è priva dei requisiti per l'accesso alla procedura di amministrazione straordinaria. A tale ultimo proposito l'art. 2 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 precisa che possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria le imprese che hanno **congiuntamente** i seguenti requisiti: **a)** un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno e **b)** debiti per un ammontare complessivo **non inferiore** ai due terzi **tanto** del totale dell'attivo dello stato



patrimoniale **quanto** dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni **dell'ultimo esercizio**. Nel caso di specie, come ben si evince dalla situazione contabile al 31.12.2025 (allegata all'istanza *ex art. 17 CCII sub doc. 11* e come **doc. 7** al presente ricorso) e dal prospetto di calcolo (**All. 2**) - benché l'impresa occupi 256 dipendenti e l'ammontare complessivo dei debiti sia superiore a quello dei due terzi dei ricavi - lo stesso ammontare complessivo dei debiti (pari ad € 36.793.216) è invece **inferiore** ai due terzi del totale dell'attivo dello stato patrimoniale (pari ad € 43.604.001). Dovendo i requisiti di cui alla lettera b) del citato art. 2 ricorrere congiuntamente, la mancanza del summenzionato requisito è, essa sola, sufficiente ad escludere la sussistenza del presupposto per l'ammissione all'amministrazione straordinaria.

Ne deriva pertanto la competenza del Tribunale di Rimini.

* * *

5. IL PROGETTO DI PIANO DI RISANAMENTO

5.1. *Le linee guida del progetto*

Il percorso di risanamento che Gilmar intende sottoporre ai propri creditori muove dalla considerazione che i due distinti ambiti nei quali si articola l'attività della Società – il Perimetro Licenze e il Ramo Conto Terzi – presentano prospettive economiche e di sviluppo differenti. Da un lato, il Ramo Conto Terzi opera in un comparto caratterizzato da una domanda in crescita e presenta un valore di mercato autonomamente riconoscibile. Dall'altro, il Perimetro Licenze si confronta con un canale distributivo interessato da una contrazione strutturale e con una struttura di costi non più sostenibile in rapporto ai volumi di attività ragionevolmente conseguibili.



Sulla base di tali presupposti, il progetto di risanamento si sviluppa lungo tre principali direttrici.

La **prima** consiste nella cessione del Ramo Conto Terzi a un operatore industriale attivo nel settore, così da consentire la prosecuzione dell'attività in regime di continuità indiretta. L'operazione è stata concepita in modo da preservare i rapporti di lavoro, le competenze tecniche maturate all'interno della struttura e le relazioni commerciali con i committenti. Il principale elemento di valore del Ramo è, infatti, rappresentato dal patrimonio di competenze professionali e tecniche del personale, unitamente al *track record* maturato nel corso degli anni nell'attività svolta per numerose maison internazionali. Da tali circostanze discendono due condizioni operative del Piano: l'integrale salvaguardia dell'organico assegnato al Ramo e la tempestività del trasferimento, che deve avvenire con l'attività in esercizio e in continuità di rapporti con i committenti.

Il perimetro oggetto di trasferimento è stato inizialmente individuato nelle 126 unità lavorative riconducibili alla filiera tecnica e produttiva. Sono successivamente pervenute manifestazioni di interesse riferite anche alle funzioni logistiche, di magazzino e ufficio prodotto, la cui inclusione porterebbe a ricomprendere complessivamente sino a 185 unità, con trasferimento all'acquirente di un maggior numero di rapporti di lavoro e del relativo trattamento di fine rapporto.

La cessione avverrà previa autorizzazione del Tribunale ex art. 22 CCII al fine di derogare alla solidarietà dell'acquirente per i debiti anteriori risultanti dai libri contabili obbligatori. Si tratta della condizione essenziale di perfezionamento dell'operazione, la cui richiesta è collocata nel



cronoprogramma in posizione anticipata rispetto alla negoziazione delle condizioni economiche.

La **seconda** direttrice riguarda la progressiva dismissione controllata del Perimetro Licenze, che sarà attuata mediante il completamento e la spedizione degli ordini già acquisiti per la stagione autunno-inverno 2026. Tale attività è finalizzata, da un lato, a preservare il valore incorporato nelle lavorazioni in corso e nelle materie prime già acquistate e, dall'altro, a consentire la realizzazione dei ricavi derivanti da tali ordini, a fronte di costi in larga parte già sostenuti.

I relativi flussi rappresenteranno la principale fonte di risorse del Perimetro durante la fase di *run-off*.

A decorrere dal mese di settembre 2026 è prevista, invece, l'interruzione ordinata dello sviluppo delle nuove collezioni relative ai marchi in licenza, in quanto la prosecuzione dell'attività determinerebbe un ulteriore impiego di risorse a fronte di ricavi non ragionevolmente prevedibili, oltre a prolungare la durata del *run-off* e a posticipare le operazioni di dismissione.

L'interruzione non riguarderà le attività di prototipia e modelliera, che saranno mantenute sino al perfezionamento del trasferimento del Ramo Conto Terzi. Tali attività sono svolte dalle unità organizzative destinate a confluire nel perimetro oggetto di cessione e la loro anticipata interruzione comporterebbe il rischio di dispersione delle competenze professionali e tecniche maturate dal personale, con conseguente possibile riduzione del valore realizzabile attraverso la cessione del Ramo. Le giacenze di prodotto finito saranno progressivamente smaltite attraverso i canali consentiti dai rispettivi contratti di licenza. Le relative finestre temporali decorrono dalla cessazione dei



rapporti e hanno una durata compresa tra sei e dodici mesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali applicabili. Tali previsioni contrattuali costituiscono, pertanto, un vincolo temporale alle attività di realizzo, decorso il quale le eventuali giacenze residue non potranno più essere collocate attraverso i canali ordinari.

Il completamento del *run-off* comporta la chiusura dei punti vendita gestiti direttamente, con uscita dai relativi contratti di locazione, e la cessazione delle attività residue della Società.

La **terza** operazione prevista dal piano consiste nella cessione del compendio immobiliare presso il quale è attualmente insediata la Società, che costituisce il principale elemento dell'attivo patrimoniale. L'immobile non risulta funzionale alla prosecuzione delle attività secondo le direttrici individuate dal Piano, posto che il Ramo Conto Terzi sarà trasferito presso un diverso immobile, mentre il Perimetro Licenze è destinato alla progressiva cessazione. Qualora il compendio immobiliare venga ceduto anteriormente al perfezionamento della cessione del Ramo Conto Terzi, la Società dispone comunque di un ulteriore immobile presso il quale poter trasferire provvisoriamente l'attività, garantendone così la prosecuzione sino al completamento dell'operazione.

In definitiva, il progetto di risanamento è stato predisposto con l'obiettivo di conciliare le esigenze della Società - che intende portare a compimento le operazioni necessarie al risanamento - con la tutela delle ragioni creditorie.

In tale prospettiva, la manovra finanziaria prevista non contempla riduzioni dell'esposizione debitoria, ma esclusivamente una moratoria dei pagamenti



per il periodo strettamente necessario al perfezionamento delle operazioni di dismissione previste dal piano.

5.2. La manovra finanziaria

Le risorse destinate al soddisfacimento dei creditori derivano dal realizzo del patrimonio della Società secondo le linee guida sopra illustrate.

Come già rimarcato, la componente principale è costituita dal prezzo che sarà ricavato dalla vendita del compendio immobiliare sito in San Giovanni Marignano in cui ora la Società ha la propria sede operativa che, all'esito del trasferimento del Ramo Conto Terzi presso diverso immobile, non è funzionale ad alcuna delle traiettorie previste dal Piano. Ad essa si aggiungono il corrispettivo della cessione del Ramo Conto Terzi, nelle forme del pagamento in denaro e/o dell'accollo del trattamento di fine rapporto dei dipendenti trasferiti, oltre al realizzo degli *asset* non compresi nel perimetro di cessione e alla conversione del capitale circolante attraverso l'incasso dei crediti commerciali e lo smaltimento delle giacenze di magazzino.

Le risorse così generate sono destinate al soddisfacimento dell'esposizione debitoria pregressa, alla copertura dell'eventuale fabbisogno generato dalla gestione nel periodo intercorrente sino al completamento delle operazioni di dismissione, agli oneri connessi alla chiusura del perimetro in *run-off* e alle spese di procedura.

L'esatta quantificazione delle risorse rivenienti dalle operazioni appena descritte è per ora solo stimata e sarà rappresentata all'esperto e al ceto creditorio non appena le trattative attualmente in corso con soggetti



interessati all'acquisizione del compendio immobiliare e del Ramo Conto Terzi saranno formalizzate con offerte vincolanti.

In ragione di quanto sopra esposto, nel periodo compreso tra il deposito dell'istanza e il completamento delle operazioni di dismissione, i soli costi che matureranno saranno quelli relativi alla prosecuzione dell'attività del Ramo Conto Terzi sino alla cessione, all'attuazione degli interventi sull'organico non compreso nel perimetro di trasferimento, alla dimissione progressiva del Perimetro Licenze e alla conservazione in adeguato stato di manutenzione del compendio immobiliare.

Ne discende che la temporanea sospensione dei pagamenti, in funzione della loro rinegoziazione, riguarderà *i)* le obbligazioni sorte anteriormente al deposito dell'istanza e *ii)* gli addebiti delle rate dei finanziamenti bancari a scadenza nel corso del periodo interinale.

Sulla base dei risultati conseguiti durante il percorso delineato verrà perfezionata la Proposta ai creditori che, al momento, non prevede stralci rispetto alle consistenze iniziali. Il Piano è dunque finalizzato al raggiungimento della soddisfazione integrale dei creditori, con la precisazione che i debiti nei confronti delle parti correlate saranno soddisfatti esclusivamente in via successiva e subordinata rispetto all'integrale soddisfacimento degli altri creditori.

I pagamenti sono previsti a conclusione delle operazioni di dismissione, ma non è escluso che possano essere disposti riparti anticipati mediante le risorse che si renderanno via via disponibili.



L'allocazione delle risorse tra le diverse categorie di creditori e l'eventuale fabbisogno che si renderà necessario nel periodo interinale saranno rappresentate all'esperto e ai creditori nel corso delle trattative.

* * *

6. LA RICHIESTA DI CONFERMA DELLE MISURE PROTETTIVE

Con il presente ricorso GILMAR DIVISIONE INDUSTRIA S.p.A. chiede la conferma, ai sensi dell'art. 19 CCII, delle misure protettive operanti *ex lege* dal deposito della domanda nei confronti di **tutti i creditori** ad eccezione dei lavoratori, siccome espressamente esentati dall'art 18, comma 1, CCII.

In diritto, la richiesta di conferma delle misure protettive nei confronti della generalità dei creditori è pacificamente ritenuta ammissibile. Le stesse misure sono infatti già operanti *erga omnes* per espressa previsione di legge *ex art. 18 CCII* dal giorno della pubblicazione della domanda di nomina dell'esperto.

La conferma di tale efficacia generalizzata da parte del Giudice è quindi conforme alla *ratio* della norma che ha inteso assicurare, ricorrendone i presupposti (ovvero quello della loro proporzionalità e propedeuticità rispetto al superamento dello stato di tensione finanziaria), una protezione generalizzata nei confronti dell'intero ceto creditorio per tutta la fase delle trattative.

Al contempo l'art. 19 CCII subordina il potere selettivo del Giudice, sentito l'esperto, alla richiesta avanzata in tal senso dall'imprenditore (da qualificarsi quindi in termini di mera facoltà) il quale pertanto ben può chiederne la conferma *erga omnes*.

In tal senso si è espresso il **Tribunale di Milano** (provvedimento del



27.02.2022)⁴: *“In via generale appare priva di fondamento la dedotta inammissibilità di una conferma delle misure protettive nei confronti di tutti i creditori. È sufficiente osservare che le misure protettive del patrimonio hanno ex lege effetto automatico generalizzato verso tutti i creditori, esclusi i lavoratori, a partire dal giorno di pubblicazione dell’istanza di nomina dell’esperto nel registro delle imprese, come disposto dall’art. 6 comma 1. Dl 118/21, e che esse possono essere limitate dal giudice, su richiesta dell’imprenditore e sentito l’esperto, a determinati creditori o categorie di creditori, secondo la previsione dell’art. 7 comma 4: si tratta di una facoltà, non di un obbligo dell’imprenditore, che dunque ben può chiederne la conferma erga omnes”*⁵.

Quanto alla durata delle misure protettive, in ragione della complessità dell’operazione di risanamento che si intende intraprendere e al fine di consentire alla Società di disporre del tempo necessario per condurre nella maniera migliore possibile i negoziati con un ceto creditorio così numeroso (tra cui figurano fornitori, banche, erario, ecc.) onde addivenire ad una soluzione della crisi adeguata, si richiede che le misure siano confermate nella durata massima di giorni 120 ex art. 19, comma 4, CCII.

La Società si riserva comunque di chiedere la limitazione ovvero la proroga delle misure protettive ex art. 19, comma 5, CCII, in considerazione degli sviluppi della procedura e sentiti l’esperto, i creditori e le parti interessate.

⁴ Consultabile in dirittodellacrisi.it

⁵ In senso conforme si vedano: Trib. Padova, 25.02.2022 che, rilevata l’assenza di controindicazioni da parte dell’esperto rispetto alla concessione di una misura consimile, accoglieva l’istanza evidenziandone la stretta funzionalità alla pacifica conduzione delle trattative che, diversamente, risulterebbero pregiudicate, ove i creditori potessero agire individualmente in via esecutiva o potessero risolvere i contratti pendenti, precludendo così il piano di risanamento dell’impresa (consultabile in dirittodellacrisi.it); Trib. Bergamo, 05.04.2022, Trib. Parma, 10.07.2022 e Trib. Salerno, 10.05.2022, che hanno ritenuto ammissibile la richiesta di conferma *erga omnes* delle misure protettive qualora la protezione generalizzata sia funzionale a consentire l’adempimento del piano di risanamento attraverso l’impiego di tutte le risorse aziendali e ad assicurare l’esito positivo della composizione negoziata (tutti e tre i provvedimenti citati sono consultabili in dirittodellacrisi.it).



6.1. I requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*

Per quanto riguarda la sussistenza del *fumus boni iuris*, la giurisprudenza è ormai costante nell'affermare che tale requisito trovi la propria ragion d'essere nella **verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento** dell'impresa, avuto riguardo alle concrete prospettive di successo delle trattative e alla strategia di risanamento prospettata dal ricorrente. In tale prospettiva, il *fumus* non può essere valutato in termini meramente astratti, ma deve trovare riscontro sulla base di elementi oggettivi e documentali (Trib. Bologna, 6/06/2024, Trib. S. Maria Capua Vetere, Sez. fallimentare, 21/06/2022)⁶.

Nel caso di specie, la ragionevole perseguibilità del risanamento di Gilmar trova riscontro nei seguenti elementi:

- 1) la Società conserva una dotazione patrimoniale capiente rispetto all'esposizione verso i creditori terzi;
- 2) l'organo gestorio ha già predisposto le linee guida del piano di risanamento, dal quale emerge la possibilità per l'impresa di far fronte alle proprie obbligazioni nei confronti del ceto creditorio, come analiticamente descritto al precedente § 3.

Quanto al *periculum in mora*, esso deve essere individuato nel concreto rischio che il tempo necessario allo svolgimento delle trattative e alla definizione di una soluzione per il risanamento possa essere vanificato dalle iniziative individuali di singoli creditori, alcuni dei quali si sono già attivati per ottenere titoli esecutivi o il sequestro dei beni aziendali.

Nello specifico i seguenti creditori hanno ottenuto decreti ingiuntivi nei

⁶ Entrambe consultabili su dirittodellacrisi.it.



confronti della Società (**All. 3**):

- **Beste S.p.A.** (C.F. 01629440973)
 - decreto ingiuntivo n. 516/2026, R.G. n. 1139/2026 emesso in data 9/07/2026 dal Tribunale di Prato, per l'importo di euro 224.301,61, oltre interessi e spese di procedura liquidate in euro 2.242,00 per compensi ed euro 406,50 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa come per legge e successive occorrendo;
 - decreto ingiuntivo n. 639/2026, R.G. n. 1784/2026 emesso in data 17/09/2026 dal Tribunale di Prato, per l'importo di euro 33.265,00, oltre interessi e spese di procedura liquidate in euro 1.370,00 per compensi ed euro 286,00 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa come per legge e successive occorrendo;
- **Geocot S.r.l.** (C.F. 2512210424), decreto ingiuntivo n. 1332/2026, R.G. n. 2944/2026 emesso in data 19/08/2026 dal Giudice di Pace di Rimini, per l'importo di euro 6.436,27, oltre interessi e spese di procedura liquidate in euro 800,00 per compensi ed euro 145,50 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa come per legge e successive occorrendo.
- **Eleonora Bonoretti** (C.F. BNRLNR77R47B819I), decreto ingiuntivo n.1181/2026, RG. 2573/2026 pubblicato il 06.08.2026 e notificato il 01.09.2026 per l'importo di euro 13.882,04 oltre a interessi e spese della procedura monitoria.

Si segnala inoltre che, in data 11 luglio 2026, la società svizzera **Mario Marseglia AG** con sede in, Seestrasse 5°, CH-8810 Horgen, P.IVA: CH 107.957.738, ha depositato un ricorso per sequestro conservativo in corso di



causa sino alla concorrenza dell'importo complessivo provvisoriamente quantificato di € 221.000,00; il ricorso è attualmente pendente avanti al Tribunale di Rimini nel giudizio R.G. 241/2025, con prossima udienza fissata per il giorno 22 ottobre 2026 (**All. 4**).

La società è stata poi destinataria di innumerevoli diffide e solleciti di pagamento di cui si fornisce la documentazione in allegato (**All. 5**).

L'eventuale avvio o prosecuzione di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della Società potrebbe determinare un pregiudizio irreparabile, compromettendo il percorso di risanamento delineato dalla Società e, conseguentemente, pregiudicando il buon esito delle trattative e la concreta possibilità di addivenire al risanamento. L'entità numerica e la frammentazione del ceto creditorio (oltre 350 posizioni relative a fornitori terzi sono inferiori al 6% dell'ammontare complessivo dei debiti della suddetta categoria) aggrava tale pericolo prospettando una proliferazione indiscriminata ed incontrollabile di azioni da parte di decine e decine di creditori che non sarebbe in alcun modo gestibile.

È dunque proprio al fine di evitare che le iniziative individuali dei creditori possano compromettere, nelle more delle trattative, la possibilità di conseguire il risanamento che si rende necessaria la conferma delle misure protettive richieste, le quali risultano funzionali alla conservazione dell'integrità del patrimonio e alla prosecuzione ordinata del percorso negoziale.

6.2. Il divieto di acquisire diritti di prelazione e di iniziare o proseguire azione esecutive o cautelari

La conferma di tale misura - che impedisce ai creditori anteriori di acquisire



diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, e di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e cautelari sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa - *erga omnes* per il periodo massimo di 120 giorni costituisce condizione indispensabile per consentire lo svolgimento proficuo delle trattative con un ceto creditorio così numericamente rilevante.

Tale fase negoziale richiede necessariamente un arco temporale non breve, finalizzato al confronto con ciascun creditore, alla formulazione di proposte di rinegoziazione del debito e alla loro formalizzazione.

In difetto della conferma delle misure protettive *erga omnes* è invece pressoché certo che prolifereranno azioni individuali e disordinate da parte dei singoli creditori, molti dei quali vantano infatti crediti di importo significativo già scaduti e che quindi potrebbero autonomamente: **i)** procedere ad azioni esecutive (pignoramenti immobiliari, mobiliari o presso terzi); **ii)** richiedere e ottenere provvedimenti cautelari, tra cui sequestri conservativi; **iii)** procedere all'iscrizione di ipoteche giudiziali sull'unico immobile di proprietà della società.

Quest'ultima eventualità costituirebbe un'insidia per il piano di particolare gravità. Come già rilevato il vasto complesso immobiliare di San Giovanni in Marignano, ove sono ubicati lo stabilimento industriale, gli uffici e la logistica, rappresenta uno degli *asset* principali su cui si fonda il progetto di risanamento della Società, il cui ricavato costituisce la porzione più significativa della liquidità da destinare al pagamento dei creditori. L'iscrizione di ipoteche giudiziali determinerebbe effetti pregiudizievoli ed oggettivamente irreversibili quali: **a)** la frammentazione della garanzia reale sul bene, con conseguente diminuzione del suo valore di realizzo; **b)** la violazione della *par*



condicio creditorum, con attribuzione di una posizione di privilegio ai creditori che dovessero per primi attivarsi individualmente e che si renderebbero indisponibili a qualunque negoziazione; il tutto in danno della residua generalità dei creditori chirografari e con il concreto rischio di compromettere la fattibilità del piano di ristrutturazione.

In assenza di una estensione generalizzata delle misure protettive, il periodo delle trattative si trasformerebbe quindi in una competizione individuale per la tutela delle singole ragioni di credito, con un reale rischio di una paralisi dell'operatività aziendale e conseguente vanificazione degli sforzi di risanamento in danno della collettività dei creditori.

6.3. I divieti ex art. ex art. 18 commi 5 e 5-bis CCII

La conferma delle misure protettive assume particolare rilevanza anche in relazione agli effetti previsti dall'art. 18, commi 5 e 5-bis, CCII, avuto riguardo alla necessità di preservare, nelle more delle trattative, la continuità dei rapporti contrattuali e delle linee di credito indispensabili alla prosecuzione dell'attività d'impresa.

In particolare, il comma 5 dell'art. 18 CCII stabilisce che i creditori nei cui confronti operano le misure protettive, ivi comprese le banche, gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell'istanza.

Tale disciplina assume, nel caso di specie, particolare rilievo, posto che il piano



di risanamento prevede espressamente (i) la continuità indiretta del Ramo Conto Terzi mediante la sua cessione in esercizio a un soggetto terzo e (ii) l'ordinata dismissione del Perimetro Licenze che prevede il completamento e la spedizione dell'ordinato già acquisito e consente di preservare il valore delle giacenze.

La prosecuzione dell'attività nei termini descritti e la conservazione del valore di avviamento presuppongono, infatti, il mantenimento dei rapporti contrattuali in essere e la prosecuzione della piena operatività aziendale alla quale i contratti di fornitura, di servizi, di locazione, di affitto di azienda e di somministrazione attualmente in corso di esecuzione risultano funzionali. Un'eventuale sospensione o risoluzione dei contratti o l'anticipazione della loro scadenza, per effetto del mancato pagamento di crediti anteriori, determinerebbe quindi la compromissione del risanamento.

Analoga considerazione vale per le linee di credito bancarie attualmente in essere, strumentali alla gestione ordinaria dell'impresa e alla prosecuzione dell'attività in vista della cessione. La loro sospensione o revoca, ove non giustificata dall'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale, comprometterebbe la capacità della Società di far fronte agli impegni correnti, con il rischio di determinare un effetto domino idoneo a vanificare il piano di continuità indiretta.

La conferma delle misure protettive richieste risulta pertanto funzionale a tutelare i creditori, i quali potranno beneficiare di una soddisfazione migliore rispetto all'alternativa liquidatoria.



6.4. Il divieto di pronunciare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale

La richiesta di conferma dell'improcedibilità della domanda di apertura della liquidazione giudiziale viene avanzata solo per scrupolo difensivo laddove il Tribunale non aderisse all'indirizzo, oramai consolidato, secondo cui la misura in questione opera *ex lege* senza bisogno di conferma dal giorno della pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza medesima. In tal senso si vedano, a titolo esemplificativo, il **Tribunale di Ivrea** (provvedimento del 17.02.2023) e il **Tribunale di Reggio Emilia** (provvedimento del 07.10.2025)⁷. Ben si comprende la *ratio* della stabilità autonoma di tale misura che consente all'imprenditore e all'esperto di condurre le trattative in un contesto di stabilità, senza il rischio imminente di una procedura liquidatoria.

* * *

7. LA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI

Oltre alla conferma delle misure protettive, GILMAR DIVISIONE INDUSTRIA S.P.A. chiede, ai sensi dell'art. 19 CCII, la concessione di una misura cautelare volta a inibire, sino al termine delle trattative, l'escussione della garanzia bancaria rilasciata in favore di Palmanova Propco S.r.l., al fine di evitare che il suo eventuale pagamento possa interferire con il percorso di risanamento e compromettere il regolare svolgimento delle trattative in corso.

⁷ Entrambe consultabili in *dirittodellacrisi.it*.



In data 15 marzo 2019 Gilmar ha stipulato con Palmanova Propco S.r.l. (C.F. 05524760963) un contratto di affitto di ramo d'azienda, avente ad oggetto la gestione di un locale situato all'interno del Palma Nova Outlet Village, nel Comune di Aiello del Friuli (UD), loc. Joannis, Strada Provinciale 126, km 1,6. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte da Gilmar in forza di tale contratto, BPER Banca S.p.A. ha rilasciato, in data 5 maggio 2019, la garanzia bancaria a prima domanda n. 19/18170575, sino all'importo massimo di euro 40.891,83 (**All. 6 e 7**).

A fronte dell'inadempimento di Gilmar, con PEC del 12 giugno 2026 Palmanova Propco S.r.l. ha richiesto a BPER Banca S.p.A. l'escussione della garanzia per l'intero importo garantito (**All. 8**).

Successivamente, Gilmar, con pec del 16 giugno 2026, ha comunicato alla creditrice di avere provveduto al pagamento dell'importo 29.931,78, assicurando che avrebbe saldato il residuo entro lo stesso mese di giugno 2026. In risposta a tale comunicazione Palmanova Propco S.r.l. dichiarava di avere sospeso la richiesta di escussione della fideiussione (**All. 9**). Nondimeno, Gilmar non dava seguito ai pagamenti promessi e aumentava l'esposizione debitoria nei confronti della concedente.

In ragione del perdurante inadempimento, con diffida del 15 settembre 2026 (**All. 10**), Palmanova Propco S.r.l., per il tramite del proprio legale, ha intimato a Gilmar il pagamento dell'importo complessivo di euro 66.752,07, relativo a fatture per canoni scaduti e rimasti insoluti a decorrere dal mese di maggio 2026 e, dunque, a crediti sorti anteriormente all'avvio della composizione negoziata.



In tale contesto vi è il fondato pericolo che la richiesta di escussione da parte del creditore venga riattivata con tutte le conseguenze che ne deriverebbero.

La domanda cautelare risulta pertanto fondata, posta la contemporanea presenza di entrambi i presupposti di legge: il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*.

Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito (*ex multis Trib. Milano, 12.05. 2024, Trib. Bergamo 05.04.2022*)⁸ il *fumus boni iuris* delle misure cautelari nell'ambito della composizione negoziata deve essere apprezzato in relazione alla loro strumentalità rispetto alla ragionevole perseguibilità del percorso di risanamento e all'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle trattative.

Nel caso di specie, come diffusamente esposto nel Progetto di Piano e richiamato nel § 5 del presente ricorso, le strategie individuate dalla Società per la composizione della crisi sono connotate da serietà e concretezza, con l'obiettivo di conseguire il miglior soddisfacimento dei creditori.

La specifica misura richiesta è altresì strumentale al buon esito delle trattative poiché attraverso l'inibitoria all'escussione si intende tutelare l'esigenza di mantenere invariato l'assetto dei rapporti obbligatori nel corso della composizione negoziata, assicurando che la posizione di Palmanova Propco S.r.l. possa essere affrontata e definita nell'ambito della complessiva negoziazione con il ceto creditorio, senza che l'escussione della garanzia determini, nelle more, il subentro della banca garante.

⁸ Entrambe consultabili in *dirittodellacrisi.it*.



Quanto al secondo requisito del *periculum in mora*, nel caso di specie, in cui Palmanova Propco S.r.l ha solo sospeso la richiesta di escussione già formulata alla banca e, in conseguenza dell'aumento del proprio credito, ha recentemente diffidato Gilmar al pagamento dei canoni scaduti, è sicuramente attuale il concreto rischio che, in pendenza delle trattative, la creditrice riattivi l'escussione e che la banca provveda al pagamento dell'importo garantito.

Tale eventualità determinerebbe l'immediato soddisfacimento del creditore beneficiario e il conseguente subentro della banca nella relativa posizione creditoria, con una modificazione dell'assetto dei rapporti obbligatori attualmente interessati dalle trattative, rendendo più complessa la definizione complessiva delle posizioni debitorie della Società e, conseguentemente, il perseguimento del risanamento.

Si osserva inoltre che l'escussione della garanzia, ove consentita, si tradurrebbe in un'azione esecutiva indiretta su beni della società ricorrente, in palese violazione del divieto posto dall'art. 18 CCII, e altererebbe la *par condicio creditorum*, determinando un pregiudizio concreto al regolare svolgimento delle trattative proprio nella fase in cui è necessario preservare la stabilità dei rapporti oggetto di negoziazione.

Da ultimo, ma non per importanza, si osserva che l'escussione avrebbe l'ulteriore effetto di obbligare la Società a consegnare una nuova garanzia bancaria, in ossequio all'art. 20.2 del contratto. L'impossibilità per Gilmar di ottenere una nuova fideiussione bancaria – circostanza assai probabile dopo l'accesso alla CNC – consentirebbe alla concedente di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 20.1, con evidente pregiudizio per la concreta perseguibilità del percorso di risanamento.



La misura richiesta è, pertanto, funzionale a preservare, per il tempo strettamente necessario alla definizione dei rapporti con i creditori nell'ambito della composizione negoziata, l'assetto esistente al momento dell'avvio delle trattative, evitando che l'escussione della garanzia possa comprometterne il regolare svolgimento e ridurre i margini per il raggiungimento di una soluzione concordata. Sull'ammissibilità di una misura cautelare di tale natura si è espressa favorevolmente la giurisprudenza di merito, la quale ha riconosciuto che, nell'ambito della composizione negoziata, *“può essere accolta la domanda cautelare dell'imprenditore finalizzata a inibire l'escussione di fideiussione bancaria e assicurativa se misura funzionale alla perseguibilità del risanamento e se l'escussione renderebbe più difficoltosa una soluzione transattiva nel contesto delle trattative con i creditori. I provvedimenti cautelari non sono funzionali soltanto a scongiurare la potenziale disgregazione aziendale o patrimoniale dell'impresa ma possono essere altresì finalizzati ad impedire che, al di là di un'immediata tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, venga modificata la fisionomia del complesso dei rapporti obbligatori di credito-debito dell'impresa proprio nel momento in cui gli stessi vengono trattati in sede di composizione negoziata”* (**Trib. Milano, 17 dicembre 2024**)⁹. Dall'accoglimento della misura cautelare richiesta non discende alcun deterioramento della posizione finanziaria del creditore interessato che, al pari degli altri creditori, potrà trovare la miglior soddisfazione possibile proprio in esito al percorso di risanamento, con ciò risultando integrato il requisito della proporzionalità.

⁹ Consultabile in dirittodellacrisi.it.



Nel caso di specie la richiesta della sua concessione *inaudita altera parte* si giustifica con la manifesta, inequivoca e recentissima intenzione di Palmanova Propco S.r.l. (si veda la già citata richiesta del 15.09.2026 *sub* All. 10) di agire per il recupero forzoso del credito. Recupero che avverrà per certo mediante escussione della fideiussione citata, come già accaduto a giugno dell'anno corrente (si veda la domanda di escussione *sub* All. 8), salvo avervi temporaneamente sopprasseduto a fronte del pagamento in acconto effettuato dalla Società.

Trattasi quindi di *periculum* attuale in termini di pochi giorni, il che legittima la richiesta del provvedimento *inaudita altera parte*.

* * *

8. SULLA NOTIFICA DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA

Vista la moltitudine dei creditori (oltre 800 sparsi su tutto il territorio nazionale e, in parte, anche all'estero) la notificazione personale ad ognuno di loro del ricorso e del decreto fissazione dell'udienza con le modalità ordinarie comporterebbe un onere oggettivamente arduo da assolvere in tempi brevi, col rischio di incompletezza delle notifiche e con conseguente pregiudizio per la celere definizione del procedimento, minando la tutela delle ragioni degli stessi creditori.

A tale proposito l'art. 151 c.p.c. consente al Giudice di autorizzare, anche d'ufficio, le notifiche con modalità differenti da quelle ordinarie quando lo consigliano circostanze o esigenze di maggiore celerità. Per tali motivi, si chiede che il Tribunale *ex art.* 151 c.p.c.:

a) con riferimento ai primi dieci creditori per importo, come da elenco in atti



(si veda doc. 6):

i) limiti l'onere della notifica con modalità ordinarie o a mezzo pec ai creditori residenti/aventi sede in Italia;

ii) disponga che per i creditori residenti/aventi sede all'estero la notifica venga effettuata a mezzo di posta elettronica ordinaria, vista l'indisponibilità di posta elettronica certificata;

b) per tutti gli altri creditori disponga che la notificazione avvenga mediante pubblicazione per estratto del decreto di fissazione dell'udienza sul registro delle imprese e/o sulla home page del sito della società ricorrente www.gilmar.it;

in subordine:

a) disponga la notifica con modalità ordinarie o a mezzo pec per i creditori residenti/aventi sede in Italia per importi pari o superiori ad euro 50.000,00;

b) disponga la notifica a mezzo posta elettronica ordinaria per tutti i creditori residenti/aventi sede all'estero per importi pari o superiori ad euro 50.000,00, vista l'indisponibilità di posta elettronica certificata;

c) disponga che la notificazione a tutti gli altri creditori per importi inferiori a euro 50.000,00 avvenga mediante pubblicazione per estratto del decreto di fissazione dell'udienza sul registro delle imprese e/o sulla home page del sito della società ricorrente www.gilmar.it.

*

Si precisa che i creditori interessati dalle misure protettive richieste sono tutti i creditori della Società, ad eccezione dei dipendenti, in quanto esclusi dall'art. 18, comma 1, CCII e, in particolare, i creditori riportati nell'elenco qui allegato (si veda doc. 6). I creditori interessati dalle misure cautelari sono Palmanova



Propco S.r.l. e BPER Banca S.p.A., indicati nel paragrafo 7.

* * *

Tutto ciò premesso, GILMAR DIVISIONE INDUSTRIA S.p.A., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale di Rimini voglia – previa fissazione nel termine di dieci giorni dal deposito della presente istanza dell'udienza di cui all'art. 19, comma 3, CCII, e previa indicazione dei soggetti nei cui confronti dovrà procedersi alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione udienza e, nel caso si disponga di dar corso alla notifica nei confronti della generalità dei creditori, con precisazione delle relative modalità di notifica – in accoglimento delle ragioni e dei motivi di cui in narrativa:

A) ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 CCII, sentite le parti e l'esperto,

confermare le misure protettive *ex art.* 18 CCII per la durata di giorni 120 – o per la diversa durata che sarà ritenuta di giustizia – e di conseguenza **disporre**:

- che tutti i creditori della società, ai sensi art. 18, comma 3, CCII, non possano acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, non possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali esercita l'attività di impresa;
- che le prescrizioni rimangano sospese e le decadenze non si verifichino;

B) per l'effetto **disporre** che:



- ai sensi dell'art. 18, comma 5, CCII, i creditori, ivi comprese le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatarî e i cessionari dei loro crediti, non possano rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno della Società, oppure revocare in tutto o in parte linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive;
 - ai sensi dell'art. 18, comma 5-bis, CCII, le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatarî e i cessionari dei loro crediti non possano mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dall'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale;
- C) nonché, ai sensi dell'art. 18, comma 4, CCII, **disporre** la non pronunciabilità della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
- D) **in via cautelare, inibire**, *inaudita altera parte*, ai sensi dell'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c. o, in subordine, previa fissazione dell'udienza di cui all'art. 19, comma 3, CCII, per tutta la durata delle trattative, a Palmanova Propco S.r.l. di escutere la fideiussione bancaria n. 19/18170575 rilasciata da BPER Banca S.p.A. in data 5 maggio 2019, e a BPER Banca S.p.A., se escussa, di pagare la somma di euro 40.891,83, o qualsiasi altra somma, in favore della beneficiaria Palmanova Propco S.r.l.

**** ***** ****



Ai sensi della normativa sul contributo unificato si dichiara il valore del presente procedimento è di valore indeterminabile e, in quanto procedimento di volontaria giurisdizione, soggetto al pagamento di un contributo fisso pari ad euro 98,00.

*

In via istruttoria si producono i seguenti **documenti ex art. 19, comma 2, CCII:**

- 1) cartella contenente l'istanza di nomina dell'esperto e relativi allegati;
- 2) pubblicazione nel registro imprese dell'istanza e visura aggiornata;
- 3) accettazione dell'incarico da parte dell'esperto;
- 4) progetto di piano di risanamento;
- 5) situazione al 31.07.2026;
- 6) elenco creditori al 31/08/2026;
- 7) situazione al 31.12.2025;
- 8) bilancio 2022;
- 9) bilancio 2023;
- 10) bilancio 2024;
- 11) situazione al 31.08.2026;
- 12) dichiarazione di risanabilità ex art. 19, comma 2, lett. e), CCII.

Si depositano altresì i seguenti **ulteriori allegati:**

- 1) visura storica della società;
- 2) prospetto di calcolo requisiti ex art. 27, comma 1, CCII;
- 3) cartella contenente i decreti ingiuntivi;
- 4) ricorso per sequestro conservativo Marseglia;
- 5) cartella contenente solleciti e diffide;
- 6) contratto d'affitto ramo d'azienda Palmanova - Gilmar;



- 7) fideiussione Palmanova - Bper - Gilmar;
- 8) richiesta di escussione da Palmanova a Bper del 12/06/2026;
- 9) scambio di pec tra Palmanova e Gilmar del 16/06/2026;
- 10) diffida legale Palmanova del 15/09/2026.

Rimini li 7 ottobre 2026

Avv. Patrizia Gigante

Avv. Mauro Contadini

Avv. Annalisa Lentini

